

Pubblicato il 24/09/2024

N. 02226/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 del cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 866 del 2024, proposto dai sigg.ri -OMISSIS-, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Locas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*; il Liceo -OMISSIS-, in persona del Dirigente scolastico *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria *ex lege* in Venezia, piazza S. Marco n. 63;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

-della pagella scolastica datata 11.06.2024, che ha dichiarato l'alunno -OMISSIS- non ammesso alla classe successiva;

-di ogni altro provvedimento connesso antecedente o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il dott.
Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Lo studente -OMISSIS- nell'anno scolastico 2023-2024 ha frequentato la classe I, sezione D del nuovo liceo -OMISSIS-, ma all'esito dello scrutinio finale non è stato ammesso alla classe successiva.

In particolare:

i) al termine del primo quadrimestre l'alunno è risultato insufficiente, con voto di cinque decimi, nelle materie:

- Fisica;
- Lingua e cultura straniera (inglese);
- Lingua e letteratura italiana;
- Matematica;

ii) le prove di recupero intermedie hanno dato esito negativo nelle materie:

- Lingua e letteratura italiana;
- Fisica;
- Matematica;

iii) lo studente ha invece recuperato i debiti formativi in lingua e cultura straniera (inglese);

iv) alla fine dell'anno scolastico il sig. -OMISSIS- è però risultato insufficiente con voto di cinque decimi nelle materie:

- Fisica;
- Lingua e cultura straniera (inglese);
- Lingua e letteratura italiana;

v) ed ha riportato una insufficienza con voto di quattro decimi nella materia:

-Matematica.

All'esito dello scrutinio finale il Consiglio della classe I^AD ha espresso la seguente valutazione: *“il C.d.C. dopo aver proceduto ad una rigorosa ed analitica valutazione complessiva della situazione di -OMISSIS-, considerato il numero e la gravità delle insufficienze, le rilevanti lacune di base, considerato che, nonostante le opportunità offerte dalla scuola ai fini del recupero, risultano sanate solo parzialmente le carenze della preparazione, vista l'assenza di significativi miglioramenti e verificato piuttosto un calo di profitto nel secondo quadrimestre, considerati i requisiti minimi stabiliti nelle singole programmazioni disciplinari dei docenti e la loro funzione propedeutica per lo sviluppo del curriculum, ritenendo che le lacune riscontrate non siano sanabili nemmeno con la frequenza di corsi o attività di recupero estivi, non ravvisa nella preparazione dello studente la presenza di conoscenze, abilità e competenze tali da poter frequentare con profitto la classe successiva e pertanto ne delibera alla unanimità la non ammissione”*.

2. Con il ricorso introduttivo della presente controversia i genitori dello studente, in sua legale rappresentanza, hanno contestato il provvedimento di non ammissione alla classe successiva articolando i quattro motivi (invero privi di numerazione) come di seguito rubricati *“violazione della circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18/10/2012 e s.m.i.; Eccesso di potere per travisamento del fatto, difetto di motivazione, disparità di trattamento, violazione dei criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva limitatamente alla parte in cui il Consiglio di classe assegnava un voto di 5 nella materia di lingua e letteratura italiana; Violazione dell'art. 4, comma 6 del d.p.r. n. 122/2009, eccesso di potere per difetto di motivazione e disparità di trattamento; eccesso di potere per difetto di motivazione”*.

L'impugnativa, ricordata la preferenza asseritamente da accordare alle cc.dd. "sospensioni del giudizio" rispetto ai giudizi di non ammissione, ha anzitutto evidenziato la lesione del diritto dell'alunno ad una valutazione trasparente: il piano dell'offerta formativa (p.o.f.) della Scuola conterrebbe criteri di valutazione generici non conformi a quelli contenuti nella circolare del MIUR del 18.10.2012, e dunque lo studente non potrebbe verificare se le verifiche assegnategli si siano allineate con quanto preteso nelle altre scuole dello stesso grado e livello, né saprebbe capire le ragioni delle insufficienze e della mancata ammissione alla classe successiva. In subordine la parte ricorrente ha contestato dapprima il voto conseguito nella disciplina dell'italiano, assumendo che la media matematica dei voti conseguiti nelle singole prove sarebbe più vicina al 6 che al 5 (essendo 5,6), e dunque l'insufficienza infine conseguita non recherebbe le ragioni dell'abbassamento del voto al cinque, creando disparità di trattamento con altri **alunni** (tale -OMISSIS-), pure in violazione dei criteri indicati dal p.o.f. che imporrebbe di considerare anche la presenza/assenza di significativi miglioramenti e l'andamento del profitto. Tanto avrebbe influito sulla decisione finale di non ammettere il sig. -OMISSIS- all'anno successivo al posto di sospendere il giudizio nelle tre materie ove il ricorrente ha riportato le tre ulteriori insufficienze, e questo contegno avrebbe violato la prassi consolidata nelle altre scuole che sospendono il giudizio nei casi di tre insufficienze non gravi. La **bocciatura** penalizzerebbe dunque gravemente l'alunno, che se avesse avuto un sei quantomeno in italiano sarebbe stato rimandato a settembre, non rinvenendosi le ragioni di una siffatta decisione nemmeno nella lettera di comunicazione alla famiglia, la quale conterrebbe dei giudizi (in tutte e quattro le materie insufficienti) comunque contrastanti con i criteri del p.o.f..

3. Con decreto presidenziale n. 283/2024 il Tribunale ha rigettato la richiesta di misura cautelare *inaudita altera parte* disponendo incombenti

istruttori a carico dell'Istituto scolastico intimato.

4. Quest'ultimo si è costituito in giudizio con il ministero dell'Avvocatura dello Stato, che ha dimesso la relazione del Dirigente scolastico concludendo per il rigetto del gravame.

5. Alla camera di consiglio del 5 settembre 2024, dopo la discussione dei legali delle parti, cui è stato dato avviso della possibilità di una pronuncia in forma semplificata, senza opposizioni sul punto, la causa è stata assegnata in decisione.

6. Il Tribunale può decidere l'intera controversia nel merito con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti dettati dall'articolo 60 del cod. proc. amm. e in particolare ravvisandosi l'integrità del contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione intimata, regolarmente costituitasi in giudizio, e altresì la completezza dell'istruttoria.

A quest'ultimo proposito va infatti rilevato che successivamente all'instaurazione del giudizio l'Istituto scolastico ha depositato in causa tutti i documenti pertinenti, ivi compresa la copia integrale del verbale di scrutinio del Consiglio di classe dell'11.6.2024 richiesto in fase di accesso agli atti (vd. il doc. n. 9), che consente di ricostruire i giudizi formulati nei confronti degli altri **alunni** compagni di classe del ricorrente e dunque di scrutinare l'eventuale sussistenza delle forme di disparità di trattamento lamentate dalla parte ricorrente.

La causa è pertanto compiutamente istruita e il Collegio è quindi in condizione di decidere la controversia allo stato degli atti e dei documenti depositati da entrambe le parti costituite.

7. Ciò premesso il ricorso non può essere accolto.

8. Il primo mezzo, che sottopone al Collegio la questione dell'asserita violazione del diritto dell'alunno ad una valutazione trasparente, è inammissibile e comunque infondato.

8.1. I ricorrenti rilevano che il p.o.f. 2022-2025 della Scuola conterebbe dei criteri di valutazione generici, concludendo che l'alunno: non sarebbe

posto in grado di sapere se le verifiche di volta in volta assegnate siano state in linea con quanto preteso nelle altre scuole dello stesso grado e livello; il perché siano state giudicate insufficienti; e quindi il motivo per cui la valutazione al termine dell'anno è stata di non ammissione alla classe successiva.

La censura è inammissibile nella misura in cui non indica quale sarebbe il metro di paragone assunto dai ricorrenti per testare la rispondenza dei giudizi contestati rispetto agli *standards* adottati nelle altre Istituzioni scolastiche: non si chiarisce cioè cosa gli altri Istituti scolastici di pari grado pretenderebbero al fine di giudicare sufficienti (o meno) le verifiche e/o per ammettere (o meno) i loro **alunni** alle classi successive. E in mancanza dell'elemento di confronto additato dalla parte ricorrente la censura finisce per essere del tutto generica, cadendo sotto la scure dell'inammissibilità sancita dall'art. 40, comma 2°, del cod. proc. amm..

8.2. Il diritto ad una valutazione trasparente nei confronti del minore non risulta comunque leso.

8.2a. La circolare ministeriale del 18.10.2012, lo ricordano gli stessi ricorrenti a pag. 5, prevede che nei propri p.o.f. le istituzioni scolastiche esplicitino preventivamente le tipologie e le forme di verifica utilizzate *in itinere*, oltre ai criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo. E il p.o.f. dell'Istituto resistente indica le une (vd. i docc. nn. 10, 11 e 12 relativamente alle quattro materie risultate insufficienti) e gli altri (cfr. il doc. 9 di parte ricorrente).

8.2.b. Peraltro l'art. 1, comma 2°, del d.P.R. n. 122/2009 (contenente il *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli **alunni** e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*) precisa che “Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni”.

La disposizione da ultimo citata a sua volta chiarisce la *ratio* del diritto dello studente alla valutazione trasparente specificando che questa è “*volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento*”.

In questo senso non si può affatto sostenere che le valutazioni della Scuola abbiano mancato di porre lo studente in grado di autovalutarsi, atteso che per ciascuna delle quattro materie risultate insufficienti compaiono giudizi tanto sintetici quanto analitici, dei singoli insegnanti e, nel complesso, del Consiglio di classe, che nel corso di tutto l’anno scolastico (si vedano le singole annotazioni del registro elettronico dep. *sub* doc. n. 8 dall’Avvocatura di Stato) e al termine del secondo quadrimestre (si veda il verbale dello scrutinio finale dep. *sub* doc. n. 9 dall’Avvocatura di Stato) hanno chiaramente illustrato la posizione del ricorrente.

Il primo mezzo va pertanto disatteso.

9. Anche il secondo e terzo motivo di gravame, che possono essere affrontati congiuntamente sottoponendo al Collegio questioni strettamente connesse, non appaiono persuasivi.

In sostanza i ricorrenti deducono che la Scuola non avrebbe fatto buon governo del meccanismo degli arrotondamenti nella disciplina della Lingua e letteratura italiana, ove il sig. -OMISSIS- aveva conseguito una media del 5,6, prossima più al 6 che al 5 infine immotivatamente conseguito. E in presenza di una eventuale sufficienza in italiano le insufficienze nelle ulteriori tre materie avrebbero comportato la sospensione del giudizio non già una **bocciatura** secca.

Le censure sono in parte inammissibili e in parte infondate.

9.1. Inammissibili nella misura in cui i ricorrenti pretendono di sindacare il merito dell’azione amministrativa.

Si chiede infatti al Giudice di scendere ad esaminare l'opportunità di conferire al ricorrente un 6 piuttosto che un 5, a fronte di una situazione, nella materia dell'italiano presa in considerazione, comunque di conclamata insufficienza (media matematica di 5,6 pt.). Cioè di una situazione di profitto tale per cui, in generale, sono emerse serie difficoltà organizzative dello studente, e in particolare, quanto allo scritto, egli non ha fatto registrare miglioramenti di sorta ed anzi (tra l'altro) ha accumulato gravi difficoltà espressive e di organizzazione logica dei contenuti, pur accompagnate, nell'orale, da uno studio che gli ha valso, in questo limitato ambito didattico, valutazioni di sufficienza.

La volontà dell'organo giudicante non può però sostituirsi a quella dell'Amministrazione competente e per essa del personale docente, alla cui sensibilità ed esperienza è infine rimesso di dire se il meccanismo degli arrotondamenti possa condurre a ribaltare una situazione di profitto comunque incerta e lacunosa sino a giustificare una piena sufficienza.

Nel caso in esame ciò non è avvenuto alla stregua di un giudizio tecnico-discrezionale che, avuto riguardo agli elementi emersi (poc'anzi citati), raffrontati con i criteri valutativi del p.o.f. -per citarne solo alcuni: i significativi miglioramenti; l'andamento del profitto; il possesso dei requisiti minimi stabiliti per lo sviluppo del curriculum verticale; l'eventuale recupero grazie ad attività di sostegno allo studio o alla frequenza di corsi strutturati- rimane nell'ambito dell'attendibilità (Cass. 5.8.1994, n. 7261) e dunque non può essere utilmente sindacato da questo Giudicante.

9.2. Sotto l'aspetto motivazionale non può poi passare in secondo piano il fatto che l'insufficienza in italiano era stata già riscontrata al termine del primo quadrimestre e che, come si evince dalla pagella scolastica, essa non era stata recuperata. Sicché la contestata insufficienza in italiano trova piena giustificazione sia a livello numerico (dato il voto finale pari a 5), atteso che come attesta lo stesso ricorrente le singole valutazioni non avevano condotto ad un giudizio di sufficienza (la media è appunto del

5,6), e sia nel giudizio sintetico che emerge dal verbale dello scrutinio finale ricordato nel paragrafo che precede.

9.3. Quanto alle presunte disparità di trattamento rispetto ad altri **alunni** della stessa classe il Collegio deve anzitutto ricordare che, per orientamento condiviso della giurisprudenza amministrativa, *“il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione dello studente, ovvero della sua incompleta maturazione personale. Ne consegue che non può essere postulato un vizio di disparità di trattamento in senso proprio rispetto ad alcuni compagni di classe, atteso che siffatta censura è prospettabile solamente in presenza di situazioni identiche (circostanza, questa, non configurabile, in ragione delle peculiari individualità di ciascuno studente)”* (cfr. T.A.R. Piemonte, n. 578/2023, che richiama in tal senso: T.A.R. Toscana, Sez. I, 10 agosto 2015, n. 1161; Cons. Stato, Sez. VI, 20 luglio 2010, n. 4663; Cons. Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7650; Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9413; Cons. Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2013, n. 5861; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 20 settembre 2022, n. 1425).

Non a caso i giudizi del Consiglio di classe in merito ai diversi compagni di studio del ricorrente rispecchiano la loro rispettiva, peculiare, situazione didattica.

E quanto alla posizione della sig.ra -OMISSIS-, la sua sufficienza in storia si accompagna a quella che anche il ricorrente ha conseguito nella stessa materia. Pertanto non si appalesano situazioni di disparità di trattamento.

9.4. Da ultimo, in merito all’opportunità di procedere alla sospensione del giudizio piuttosto che ad una non ammissione, anche al di là del numero delle materie effettivamente insufficienti (pari a 4), il Collegio non può che condividere l’orientamento giurisprudenziale che ha sottolineato come le valutazioni scolastiche non siano indirizzate a selezionare i più meritevoli in base a parametri preordinati, come nelle prove concorsuali, ma a

garantire un'efficace formazione dei giovani, secondo le finalità proprie dell'istruzione pubblica. Dette finalità possono configurare la non ammissione alla classe superiore non come soccombenza rispetto ad altri soggetti, né come giudizio in assoluto negativo, ma come riconoscimento della necessità che alcuni singoli scrutinati rafforzino le proprie cognizioni di base, per affrontare senza sofferenza e maggiori possibilità l'ulteriore corso degli studi. Correlativamente l'interesse degli allievi e dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale si identifica non nel perseguimento in ogni caso della cosiddetta promozione, ma nel corretto esercizio della potestà pubblica, finalizzata alla migliore possibile formazione culturale degli studenti (cfr. C.d.S., n. 4663/2010. Vd. altresì TAR Veneto, sez. IV, 9.9.2024, n. 2110; TAR Veneto, sez. IV, 27 settembre 2023, n. 1342).

Ed è proprio per questa ragione che il sig. -OMISSIS- non è stato ammesso alla classe successiva.

Anche sotto quest'ulteriore cono visuale il giudizio della scuola resiste pienamente alle censure dei ricorrenti.

10. Da ultimo va esaminato il quarto motivo con cui si deduce il carattere solo apparente della motivazione a sostegno sia delle singole insufficienze conseguite nelle quattro materie e sia del giudizio finale di non ammissione, i quali dunque contrasterebbero con i criteri del piano dell'offerta formativa e più in generale con l'onere di motivazione rafforzata che dovrebbe assistere la **bocciatura** dell'alunno.

Le doglianze sono infondate.

10.1. Preme anzitutto osservare, in linea generale, che nella valutazione degli **alunni** nella scuola secondaria di secondo grado, frequentata dal figlio dei ricorrenti, i Consigli di classe devono attenersi a quanto dispone l'art. 4, comma 5°, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (recante il *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli **alunni** e ulteriori modalità applicative in materia”*), secondo cui: *“Sono ammessi alla classe successiva gli **alunni** che in sede*

di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente”.

La giurisprudenza amministrativa che il Collegio condivide ha anche messo in chiaro che è irrilevante la media complessiva dei voti riportati nelle materie, soprattutto se vi siano voti negativi in materie qualificanti il corso di studi (cfr., *ex plurimis*, TAR Sicilia, Palermo, 22 maggio 2023 n.1700).

Sotto quest’aspetto la mancata ammissione del sig. -OMISSIS- è la diretta conseguenza delle quattro insufficienze riportate, due delle quali (matematica: voto 4; fisica: voto 5) riportate in discipline di indirizzo in un liceo scientifico.

10.2. Del resto dall’esame del verbale dello scrutinio finale emergono le concrete ragioni che per ciascuna delle quattro materie hanno giustificato, a livello numerico e sintetico, il giudizio di insufficienza.

E il ricorrente ha depositato, per ognuna delle 4 discipline valutate con l’insufficienza, il c.d. “curricolo” estratto dal p.o.f., che tra l’altro rapporta le valutazioni numeriche ai livelli di apprendimento conseguiti e da conseguire da parte dello studente.

A fronte di una tale griglia la motivazione numerica è già bastevole a chiarire le ragioni dell’insufficienza in ciascuna disciplina. Ma a renderla ancor più intellegibile vale il giudizio sintetico, che in ciascuna delle discipline insufficienti ha dettagliato le ragioni della insufficienza (vd. il verbale dello scrutinio finale) e in fase conclusiva ha ben giustificato la mancata ammissione alla classe successiva.

Quest’ultima, del resto, risponde pienamente ai criteri del p.o.f. che impongono di prendere in considerazione: *“il numero e la gravità delle insufficienze; le lacune di base e gli esiti scolastici pregressi; la*

presenza/assenza di significativi miglioramenti e l'andamento del profitto; il possesso dei requisiti minimi stabiliti dai dipartimenti per lo sviluppo del curriculum verticale; l'eventuale recupero grazie ad attività di sostegno allo studio o alla frequenza di corsi strutturati".

A fronte di tanto la non ammissione del sig. -OMISSIS- trova pieno e ragionevole riscontro nella già citata valutazione del Consiglio di classe trascritta nel § 1 della presente pronuncia.

Tanto vale a rigettare anche il quarto motivo.

11. In conclusione il ricorso va integralmente respinto.

12. Le spese possono cionondimeno essere integralmente compensate, avuto riguardo alla natura della controversia e agli interessi ad essa sottesi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1°, 2° e 5°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1°, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Francesco Avino, Referendario, Estensore

Andrea Orlandi, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Avino

IL PRESIDENTE
Ida Raiola

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.